

## DL “RILANCIO”: LE NOVITA’ PER LE IMPRESE

## LO STRALCIO IRAP

## Versamenti in autoliquidazione

Confermate le altre scadenze di versamento dichiarative. Valgono le regole ordinarie: maggiorazione 0,40% e rateizzazione.

Da considerare l'approvazione entro il maggior termine di 180 gg.

Versamento Imu: verifica delibere degli enti comunali.

### Regole acconti 2020 - DL 23

- ✓ Previsionale 2020 corretto se si versa almeno l'80% delle imposte dovute. Disapplicare le sanzioni.
- ✓ Si applica a tutti i soggetti (IRES, IRPEF e IRAP).
- ✓ Circolare n. 9/E/2020:

### Lo stralcio dell'IRAP (articolo 24)

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, **fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.**
2. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta).

# ESEMPI

Come considerare gli acconti			
<b>Imposta dovuta 2019</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Acconti dovuti per 2019</b>	1.000	1.000	900
<b>Acconti versati</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Imposta dovuta 2019</b>	1.000	1.100	1.000
<b>Stralcio</b>	Zero	100	100

# RISOLUZIONE 28 DEL 29 MAGGIO 2020

Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.01.19 31.12.19	30.06.2019	sì	30.11.2019	sì	30.06.2020	no
1.01.20 31.12.20	30.06.2020	no	30.11.2020	sì	30.06.2021	sì

# RISOLUZIONE 28 DEL 29 MAGGIO 2020

Contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare						
Periodo d'imposta in corso al 31.12.19	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.07.19 30.06.20	31.12.2019	sì	31.05.2020	sì	31.12.2020	no
Periodo d'imposta in corso al 31.12.2020	I° acconto entro	dovuto	II° acconto entro	dovuto	Saldo entro	dovuto
1.07.20 30.06.21	31.12.2020	no	31.05.2021	sì	31.12.2021	sì

## Lo stralcio dell'IRAP (articolo 24)

### Esclusi SOGGETTI:

1. che determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
2. che determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
3. soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
4. soggetti con ricavi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.



# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

Soggetti	Adempimenti
<p>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p>	<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.</p>

## Sospensione adempimenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio fino al 30 giugno. Ma "diversi dai versamenti"

### Elenco indicativo degli adempimenti

Dichiarazione IVA annuale 2020.

- ✓ Esterometro primo trimestre (scadenza 30 aprile).
- ✓ INTRASTAT mensili (25 marzo, aprile e maggio) e trimestrali (27 aprile).
- ✓ LI.PE. primo trimestre (31 maggio).
- ✓ Termine emissione fatture? **Resta obbligatoria (circ. 8/E/2020).**
- ✓ Comunicazione telematica rinnovi cessazione contratti? Sì per prima registrazione. No per registrazione annuale. Proroga? Risoluzione? Cessione?
- ✓ Modelli Tr primo trimestre (30.4.2020) - ma serve per il rimborso ...
- ✓ Nessuna sospensione sulle verifiche di ritenute e contributi nei contratti di appalto. Salvo i casi di versamenti sospesi per legge (**circ. 8/E/2020 tesi confermata dalla circolare n. 9/E/2020**).
- ✓ Termine presentazione dichiarazione per periodi imposta a cavallo.
- ✓ Termine presentazione dichiarazione per operazioni straordinarie?

# DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

# CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI ART. 65 DL 18/2020

Soggetti	Oggetto	Condizioni
Ai soli esercenti attività d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ È riconosciuto credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.</li> <li>✓ Relativo al mese <b>di marzo</b> 2020, di immobili rientranti nella cat. <b>Cat. C/1</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Non si applica alle attività di soggetti per i quali non è stata imposta la chiusura dell'attività.</li> <li>✓ È fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (cod. tributo 6914 - ris. 13/E/2020).</li> </ul>

## PROBLEMI APPLICATIVI

- ✓ Solo C1. Tante attività sospese sono in immobili con classificazioni catastali diverse.
- ✓ Affitti di azienda fuori - circ. 8/E/2020.
- ✓ Il canone deve essere stato pagato - risposta circ. 8/E/2020.
- ✓ Bonus non concorre a formare il reddito.
- ✓ Attività miste?
- ✓ Contratti di locazione con più immobili?

## Agevolazione per gli affitti (articolo 28)

Soggetti interessati: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali **con meno di 5 milioni di €** di ricavi e compensi nel 2019 (limite non rilevante per gli ENC).

Per attività alberghiere è irrilevante il volume di ricavi e compensi del 2019.

Locazione – **leasing** – **concessione immobili** non abitativi "**destinati allo svolgimento dell'attività**",  
Per ENC utilizzati nell'attività istituzionale. Bonus 60% del canone dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

Per attività turistico recettive stagionali mesi: aprile, maggio e giugno.

**Contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti di azienda 30%** - stessi mesi.

Non più necessario solo C1. Per il mese di marzo si verifica la sovrapposizione dei due bonus: art. 65 del DL 18/2020 e DL rilancio. Soluzione per attività miste.

**Condizione: calo fatturato almeno 50%** rispetto allo stesso mese anno precedente.

Presupposto: pagamento dei canoni.

## Agevolazione per gli affitti (articolo 28)

- 1) Il confronto relativo al calo di fatturato deve avvenire in relazione al singolo mese: il credito potrebbe dunque competere in modo misto cioè solo per alcuni mesi e non per altri.
- 2) Problema dei pagamenti anticipati o posticipati: la norma parla di necessità in relazione all'avvenuto pagamento riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio. Dunque i pagamenti anticipati o posticipati potrebbero rientrare nell'agevolazione a condizione che le somme siano versate nel 2020.
- 3) La non cumulabilità con l'art. 65 del DL n. 18/2020 è da intendersi come principio di non duplicazione del beneficio. Quindi, chi per il mese di marzo ha conseguito il bonus sul C1, per lo stesso bene non può avere anche il credito da dl rilancio. Si ritiene possibile la scelta tra i crediti ove quello precedente non risulti essere stato utilizzato ovvero "completare" l'agevolazione.
- 4) Il caso dei servizi complessi potrebbe essere quello dell'utilizzo degli spazi nell'ambito degli studi professionali (cfr. circ. 12/2007 e interpello 318/2019).
- 5) Momento di utilizzo: il codice tributo 6914 poteva essere utilizzato dal 25 marzo 2020. La norma parla di utilizzo successivo al pagamento dei canoni. Per i pagamenti anticipati si deve attendere la verifica di diminuzione del fatturato. Sembra possibile l'utilizzo in unica soluzione.
- 6) Art. 122 dl rilancio: possibile la cessione del credito a soggetti terzi che lo utilizzano con le medesime modalità del cedente e quindi in compensazione. La cessione può avvenire anche a favore di banche ed intermediari finanziari.
- 7) Credito sottoposto ai limiti della Comunicazione UE del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato.

### Agevolazione per gli affitti (articolo 28)

- 8) Problematica degli immobili strumentali per destinazione: la ratio della norma è quella di non penalizzare i soggetti che utilizzano un immobile per lo svolgimento dell'attività. La norma però sembrerebbe ancorare l'agevolazione al dato catastale.
- 9) Il canone pagato alla società di cui l'utilizzatore dell'immobile è anche socio non è prevista dalla norma come condizione ostativa: problema di controlli?
- 10) Esiste il problema delle società costituite dopo i mesi del 2019 che servono per il confronto: da un punto di vista letterale sono escluse. Più in generale quando manca il parametro di riferimento è difficile immaginare un concetto di "calo" del fatturato.
- 11) Concetto di fatturato viene illustrato dalla circolare n. 9 dell'ADE: le operazioni eseguite nei mesi di riferimento e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di riferimento a cui vanno sommati i corrispettivi relativi ai mesi di riferimento e non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere come riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e per i corrispettivi è rispettivamente la data fattura e la data del corrispettivo giornaliero mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.



### Credito imposta sanificazione (art. 125)

Soggetti interessati: esercenti attività d'impresa, arte o professione, **Enti non commerciali.**

Bonus: credito d'imposta del 60 per cento delle spese 2020. Massimo fruibile **60 mila euro** (di CI) quindi detto spese annuo **100 mila euro.**

Oggetto: sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Rientrano le spese sostenute, compresi gli eventuali costi di installazione, per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Credito utilizzabile in compensazione (o cedibile) e non tassabile (IIDD e IRAP).  
Serve il Provvedimento attuativo.

## Credito imposta adeguamento posti di lavoro (art. 120)

Obiettivo: sostenere misure per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Soggetti: **imprese, professionisti** con attività in luoghi aperti al pubblico indicate nell'Allegato 1 al dl (ad esempio bar, musei, ecc.). Sono compresi gli enti del terzo settore.

Misura: credito d'imposta del **60% delle spese 2020 per un max di 80.000 euro** (spese o CI?).

Ambito oggettivo: interventi per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del virus compresi quelli edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Credito cumulabile con altre agevolazioni sulle stesse spese ma sottoposto alle limitazioni della Comunicazione UE del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato.

Credito utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione, cedibile ad altri soggetti.

Servono i provvedimenti attuativi.

## CREDITO IMPOSTA PUBBLICITÀ - ARTICOLO 186

Periodo interessato: anno 2020.

Misura agevolazione: credito di imposta calcolato nella misura **unica del 50%** dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Richiesta con modello telematico da inviare dal **1° al 30 settembre 2020**.

Stanziati 60 milioni di spesa.

## ECO E SISMA BONUS (art. 119)

Soggetti interessati: persone fisiche al di fuori dall'esercizio di impresa o professione.

Interventi agevolati: riqualificazione energetica, riduzione rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici con spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Immobili: condomini e singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale (no seconde case se unifamiliari).

Condizione per riqualificazione energetica: miglioramento di almeno 2 classi o comunque ottenimento classe più alta (serve attestato APE).

Misura della detrazione potenziata: 110%.

Credito cedibile alla Banca o all'impresa che ha fatto i lavori.

Per modalità operative occorre attendere il provvedimento attuativo.



## ECO E SISMA BONUS (art. 119)

- 1) Estensione della detrazione al 110% anche agli interventi previsti dall'art. 14 del DL n. 63/2013 finalizzati alla riqualificazione energetica (ad esempio installazione di pannelli solari o di schermature solari): condizione che siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal dl rilancio.
- 2) Seconda casa: possibile l'agevolazione a condizione che non sia edificio unifamiliare (es. villetta di vacanza).
- 3) La detrazione si ripartisce in quote annuali in cinque periodi di imposta.
- 4) Il calcolo del 110% deve tenere conto del limite di spesa previsto dalla legge:
  - Isolamento termico: max 60 mila euro;
  - Parti comuni per la climatizzazione: 30 mila euro;
  - Edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti: max 30 mila euro.
- 5) Per gli interventi anti sismici elevata al 110% la misura della detrazione: sono gli interventi che permettono di beneficiare del sisma bonus. Se la detrazione viene ceduta ad una impresa di assicurazione per la stipula di una polizza la detrazione IRPEF sul premio compete nella misura del 90%
- 6) Impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

## Trasformazione detrazioni in crediti d'imposta (art. 121)

**Spese "agevolate"** sostenute nel biennio 2020/2021.

Detrazioni fiscali convertibili in:

- ✓ **Contributo da fruire come sconto sul corrispettivo dovuto a favore del fornitore** e da quest'ultimo come "credito d'imposta" fruibile direttamente o cedibile a terzi (comprese la banche).
- ✓ **Credito d'imposta cedibile** anche a istituti di credito.

Casi previsti:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficientamento energetico;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Servono provvedimenti attuativi.

Da valutare gli aspetti di "responsabilità" in caso di contestazioni fiscali.

## Trasformazione detrazioni in crediti d'imposta (art. 121)

### **Responsabilità fiscali:**

- ✓ Comma 4 dell'art. 121 afferma che l'agenzia esercita i propri ordinari poteri di controllo.
- ✓ I fornitori (in caso di sconto) od i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
- ✓ Il comma 6 sembrerebbe lasciare intendere che il recupero avviene nei confronti del titolare del diritto con una responsabilità solidale del fornitore e del cessionario nel caso di concorso della violazione.

### Cessione dei crediti d'imposta (art. 122)

Fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari dei crediti d'imposta possono optare per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (comprese le banche).

Crediti interessati:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi e locazioni immobili;
- b) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per i servizi turistico-ricettivi;

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **con le stesse modalità del cedente.**

Riporti possibili del credito - limite.  
Occorre il provvedimento attuativo.

Da valutare gli aspetti di "responsabilità" in caso di contestazioni fiscali.



# BONUS DIRETTI E MISURE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE

### Contributo a fondo perduto (articolo 25)

Soggetti interessati: **imprese, lavoratori autonomi e reddito agrario.**

Esclusi: attività cessata al momento di presentazione dell'istanza telematica.

Esclusi: soggetti che hanno diritto a bonus ex art. 27, 38 "cura Italia" e professionisti "ordinistici".

NON esclusi artigiani e commercianti indennizzati con 600 euro ex art. 28 DL 18/2020.

Limiti oggettivi: **ricavi/compensi non superiori a 5 milioni** euro nel 2019 (periodo precedente).

Condizione: **fatturato** aprile 2020 inferiore a 2/3 rispetto al dato di aprile 2019.

Aprile 2019 fatturato euro 1.200.

Aprile 2020 fatturato euro 700 (inferiore a 2/3 di 1.200 che sono 800).

Per chi ha iniziato **dopo il 1 gennaio 2019 calo irrilevante**. Idem per chi ha la sede hanno la sede in un comune "focolaio".

Riferimento per monitoraggio calo: data della cessione dei beni o "prestazione di servizi".

## Contributo a fondo perduto (articolo 25)

Contributo pari a una % sul calo del **fatturato** di aprile:

- ✓ 20% se **ricavi/compensi** 2019 inferiori a 400k;
- ✓ 15% se **ricavi/compensi** 2019 tra 400k e 1 milione;
- ✓ 10% se **ricavi compensi** 2019 tra 1 milione e 5 milioni.

Per imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019 come determinare il calo?

Importo minimo: **1000 euro PF e 2000 euro no PF.**

Contributo non tassabile IIDD e IRAP - contributo in conto esercizio.

Procedura: istanza telematica anche tramite intermediario (decreto attuativo).

**No credito imposta: accreditamento diretto su c.c.**

Sanzioni applicabili: dal 100% al 200% del contributo non spettante.

Si applica l'articolo 316-ter CPP: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato.

### Contributo a fondo perduto (articolo 25)

- 1) Società di persone: possono percepire il contributo a fondo perduto in alcuni casi indipendentemente dalla posizione dei soci rispetto agli indennizzi INPS.

Esempio:

- ✓ Socio A iscritto INPS alla gestione artigiani e commercianti.
  - ✓ Socio B iscritto INPS alla gestione separata come professionista senza cassa.
- a) La società, a fronte del calo di fatturato avrebbe diritto al contributo come soggetto giuridico autonomo
  - b) Il socio A per i mesi di marzo ed aprile ha ricevuto il contributo ai sensi dell'art. 28 del dl n. 18/2020 e dell'art. 84 del dl n. 34/2020
  - c) Il socio B ha ricevuto l'indennità ai sensi dell'art. 27 del dl n. 18/2020 e:
    - c1) può percepire il contributo art. 27 anche per aprile
    - c2) potrà percepire il contributo per il mese di maggio laddove ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 84 del dl rilancio e dunque la comprovata riduzione del reddito (non del fatturato) di almeno il 33% del secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo bimestre 2019.

## Contributo a fondo perduto (articolo 25)

### 2) Studi associati

- ✓ non dovrebbero rientrare nella limitazione prevista dall'art. 25 in quanto sono autonomi centri di interesse giuridico
- ✓ Non possono essere assimilati ai professionisti iscritti a Casse previdenziali
- ✓ Le indennità per i professionisti previste dagli articoli 27 e 44 del dl 18/2020 rifinanziate con il dl rilancio si riferiscono alla posizione individuale del professionista
- ✓ Inoltre, l'indennità articolo 44 dl 18/2020 è legata al limite reddituale
- ✓ Il professionista singolo con partita IVA:
  - a) Non percepisce il contributo a fondo perduto ex art. 25 dl rilancio.
  - b) Potrebbe percepire il contributo ex art. 44 dl 18/2020 se iscritto alla cassa.
  - c) Potrebbe percepire il contributo art. 27 dl 18/2020 per il mese di aprile ma non per il mese di maggio (il riferimento del comma 2 dell'art. 84 è al professionista non iscritto a Casse).

### Contributo a fondo perduto (articolo 25)

- 3) Socio di SRL iscritto gestione speciale AGO
  - ✓ ha percepito l'indennità art. 28 dl 18/2020;
  - ✓ può percepire la medesima indennità per il mese di aprile 2020 ai sensi dell'art. 84, comma 3 dl rilancio;
  - ✓ successivamente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, sarà la società a poter richiedere il contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del dl rilancio.
- 4) Co.co.co
  - ✓ hanno percepito l'indennità art. 27 dl 18/2020 per il mese di marzo
  - ✓ la stessa indennità possono percepirla per il mese di aprile (art. 84, comma 1, dl 34/2020)
  - ✓ per il mese di maggio possono percepire l'indennità di 1000,00 euro solo se hanno cessato l'attività alla data del 19 maggio 2020
- 5) Nuova ipotesi per autonomi occasionali che percepiscono 600 euro per aprile e maggio a condizione che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020
- 6) Inizio attività dopo il 1 gennaio 2019 ammessa. Ma chi ha iniziato attività nel 2020 magari come forfetario a fronte di un reddito di lavoro dipendente nel 2019?

## Rafforzamento patrimoniale (articolo 26)

Soggetti interessati: **società di capitali** (esclusi i settori bancario, finanziario e assicurativo) e i relativi soci con sede legale in Italia.

Condizioni di accesso:

- ✓ Ricavi (2019) superiori a 5 milioni di euro fino a 50 milioni di euro;
- ✓ Nel caso in cui la società faccia parte di un gruppo si esamina il “valore” dei ricavi su base consolidata al più elevato livello di consolidamento senza tenere conto dei ricavi infragruppo
- ✓ Calo **complessivo** dei **ricavi** di almeno **il 33%** nei mesi **di marzo e aprile**. **La norma parla di marzo ed aprile ma non si esprime in relazione al confronto mese su mese. Quindi il dato è una media sul bimestre**
- ✓ Abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale sociale a "pagamento" dal 19.5.2020 ed entro il 31.12.2020 di almeno 250 mila euro nel caso di accesso alle agevolazioni per l'emissione di strumenti finanziari.

Previsti altri requisiti (tra cui situazione di regolarità fiscale e contributiva e regolarità in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, infortuni, salvaguardia dell'ambiente).

## Rafforzamento patrimoniale (articolo 26)

Agevolazioni: **credito d'imposta del 20% dell'investimento in denaro** (limite investimento 2 milioni di euro - CI 400 mila euro).

Il socio:

- ✓ Deve detenere la partecipazione sino al 31.12.2023.
- ✓ La distribuzione di riserve di ogni genere in data precedente comporta l'obbligo di restituzione del credito di imposta con gli interessi.
- ✓ L'agevolazione compete a fronte di un certificato rilasciato dalla società che attesti il non superamento del limite massimo imposto dalla norma e, in caso di superamento, per quanto è fruibile il credito di imposta.
- ✓ Utilizzo del credito in Unico 2021 e sino a consumazione complessiva.
- ✓ Vale il limite di preventiva presentazione della dichiarazione rispetto alla compensazione. Quindi la compensazione può iniziare solo dopo il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.



## Rafforzamento patrimoniale (articolo 26)

### Emittente:

Con approvazione bilancio 2020

Credito imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN, assunto al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Blocco distribuzione riserve di qualunque genere prima del 1 gennaio 2024.

Esempio:

- ✓ P. netto 100
- ✓ Perdite 2020 50 (perdite eccedenti il 10% del PN pari a 40)
- ✓ Aumento di capitale 50 (quota del 30% pari a 15)
- ✓ Credito d'imposta spettante alla società pari a 7,5 (50% del 30% dell'aumento di capitale)

## Rafforzamento patrimoniale (articolo 26)

- 1) L'aumento di capitale non garantisce la qualifica di socio di maggioranza: come possibile valutare il divieto di distribuzione delle riserve di qualunque natura se il socio non può incidere sulla decisione?
- 2) In caso di incremento del pacchetto di partecipazioni rispetto a quelle già detenute, in caso di cessione quale criterio si applica? In base all'art. 67, comma 1 bis) del TUIR si applica il LIFO. Disposizione penalizzante.
- 3) I benefici del socio e della società si cumulano in relazione a quanto previsto dal comma 20 della norma che richiama il tetto previsto dalla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato. Poiché il socio deve ricevere una certificazione dalla società in merito al fatto che il credito compete per intero ovvero sia da riproporzionare, si deve tenere conto che il limite potrebbe essere stato superato anche per effetto di altre norme (ad esempio l'agevolazione IRAP ovvero alcuni crediti di imposta).
- 4) Quali sono i criteri di eventuale riproporzionamento?

## Rafforzamento patrimoniale (articolo 26)

Norma speciale per l'istituzione del FONDO PMI.

Fondo finalizzato alla sottoscrizione dei titoli di debito emessi dalle società che beneficiano dell'aumento di capitale a pagamento.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati dopo sei anni dalla loro sottoscrizione

La società assume comunque l'impegno a non deliberare la distribuzione di riserve o acquisti di azioni proprie o quote ovvero di non procedere al rimborso di finanziamenti soci

Limite massimo di emissione regolato da un complesso meccanismo matematico dal comma 12:

- ✓ Ammontare massimo pari al:
  - a) Minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale.
  - b) E il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.